



composta dai seguenti Magistrati:

- riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero **6465** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2022**, trattenuta in decisione in data **3/2/2026**, con assegnazione dei termini di legge, vertente

- Parte_1 (P.IVA_1 , in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Potenza
come da procura in atti;

- Controparte_1 P.IVA_2 ,
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.
Daniela Bracaglia Morante come da procura in atti;

OGGETTO: Impugnazione del lodo arbitrale del 28/4/2022.

CONCLUSIONI

Per l'attrice: *“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento del presente appello e in riforma del lodo arbitrale deciso in Roma dall'Arbitro Unico Avv. Carlo Cassese, in data 28.04.2022, notificato in data 28.07.2022, così disporre: - in via principale, in accoglimento dei motivi di appello statuisca la declaratoria della nullità del lodo arbitrale gravato definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa o assorbita; - in subordine, laddove ritenuta necessaria la fase rescissoria, statuisca la declaratoria della nullità del lodo arbitrale gravato e, definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa o assorbita, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avversa pretesa creditoria, erroneamente riconosciuta dal gravato lodo arbitrale per omessa prova delle prestazioni di cui si richiedeva il compenso e per le plurime eccezioni di nullità formulate in atti e, per l'effetto, ordinare la restituzione di quanto ad oggi corrisposto, con gli interessi di legge. - in ogni caso, statuire la nullità del lodo gravato per le motivazioni in atti, con conseguente statuizione, anche in ordine alle spese legali e processuali del doppio grado di giudizio, comprensive di onorari ed accessori. - in via istruttoria, accogliere le richieste formulate per le motivazioni in atti”*.

Per la convenuta: *“-dichiarare inammissibilità dell'appello notificato dalla Controparte_2 perché proposto in violazione dell'art. 829 c.p.c.; - nella denegata ipotesi in cui si entri nella fase rescissoria, rigettare anche nel merito l'appello proposta dalla Pt_1 perché infondato in fatto ed in diritto; - sempre nella denegata ipotesi in cui il collegio giudicante ravvisi la necessità di esaminare il merito della vicenda, si chiede la parziale riforma del lodo con annullamento dello stesso nella parte riguardante esclusivamente l'errata quantificazione del credito professionale della CP_1 Parte_2 derivante dal mancato riconoscimento integrale delle somme da questa maturate per tutta la fase 1 nonché delle somme relative allo svolgimento delle attività della seconda fase del mandato professionale sottoscritto e, per l'effetto, -condannare la società appellante a pagare alla Parte_3 i compensi pattuiti nella seguente misura: €. 2.000,00 (oltre IVA e CPA) a titolo di saldo delle attività di cui alla Fase 1 prevista nel mandato professionale sottoscritto illegittimamente ed indebitamente decurtate dall'arbitro; €. 15.000,00 (oltre IVA e CPA) per la Fase 2 ovvero nella somma che verrà ritenuta dovuta sulla base delle attività espletate tenendo conto della natura dell'opera espletata e del valore della pratica (pari ad €. 2.000.000,00 corrispondente al valore della società oggetto dell'operazione), il tutto incrementato degli interessi di mora ex art. 3 della Legge 192/98 da calcolare dal dovuto sino all'effettivo pagamento. -con vittoria di spese e competenze, sia arbitrali che del presente appello, oltre accessori di legge”*.

FATTO E DIRITTO

La società consortile Pt_1 ha impugnato il lodo con cui, previo

accertamento del recesso dalla medesima esercitato, è stata condannata al pagamento in favore di *Controparte_1* della somma di euro 8.000,00 oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività professionale da quest'ultima svolta in esecuzione del mandato conferito in data 28/5/2020 per l'assistenza legale e tributaria nella procedura di acquisizione di Sincon S.r.l..

L'attrice ha eccepito la nullità del lodo: a) ex art. 829, I comma n. 9 c.p.c., in quanto la testimonianza scritta dell'avv. Pietro Boria, richiamata nella decisione, non è conforme all'art. 257 *bis* c.p.c. riconducibile alle norme inderogabili del codice di procedura civile la cui applicazione è stabilita dall'art. 2 del regolamento della camera arbitrale; b) ex art. 829, I comma n. 12 c.p.c., per l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità “della prestazione per l'incompatibilità tra la prestazione resa dall'Avv. Prof. Pietro Boria, componente apicale del *team* di lavoro, e la normativa ex art. 1, comma 60, della Legge 662/96 s.m.i.”.

L'impugnante ha quindi chiesto di dichiarare la nullità del lodo arbitrale e di respingere la domanda di controparte, in ragione della nullità dedotta e comunque dell'omessa prova delle prestazioni rese, con restituzione della somma pagata e refusione delle spese legali.

La convenuta ha resistito all'impugnazione, in tesi meramente strumentale all'indebita revisione della decisione di merito; in via incidentale condizionata, ha chiesto il pagamento integrale di quanto pattuito per la “prima fase” del mandato (residuando ancora l'importo di euro 2.000,00), nonché del compenso di euro 15.000,00 relativo all'ulteriore opera espletata.

Su concorde richiesta delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, giunta alla cognizione dello scrivente relatore, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.

Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.

1. L'esame del documento prodotto dall'attrice (doc. 28) non è di per sé sufficiente per ritenere provato che proprio quest'ultimo (quale scritto munito solo della firma digitale dello stesso dichiarante) sia stato depositato da controparte nel procedimento arbitrale; per contro, la convenuta ha documentato la “testimonianza

scritta” con autentica notarile e l’arbitro stesso ha espressamente dato atto che la dichiarazione del teste “è *stat(a) compiutamente sottoscritt(a) con sottoscrizione autenticata da notaio, in conformità a quanto prescritto dalla legge*”.

Non sussiste alcuna prova, pertanto, che sia stata dall’arbitro “falsamente” attestata (v. p. 12 della citazione) la conformità della dichiarazione testimoniale alle disposizioni arbitrali e all’art. 257 *bis* c.p.c..

Sotto altro profilo, l’attrice assume che la “testimonianza scritta” sia viziata dalla mancanza di previa notificazione dei quesiti.

In conformità alle difese della convenuta, va però considerato che: a) il provvedimento arbitrale non imponeva tale notifica, ma soltanto il deposito della dichiarazione dei testi ammessi entro il termine assegnato; b) la norma codicistica, in ogni caso, non stabilisce alcuna sanzione per l’eventuale omissione della notifica, non potendosi ritenere alcuna decadenza a fronte del tempestivo deposito della testimonianza (alla stregua della comparizione del teste che non sia stato intimato).

In disparte ogni profilo attinente alla rilevanza della deposizione in questione (risultando la decisione fondata anche sulle altre testimonianze raccolte), la censura va pertanto respinta.

D’altronde, è ad essa estranea l’ulteriore eccezione di nullità, in base al diverso fatto (tardivamente dedotto dall’attrice nelle difese conclusive) secondo cui la testimonianza scritta è stata inammissibilmente resa dal soggetto che già all’epoca rivestiva la qualità di legale rappresentante.

2. L’ulteriore doglianza dell’impugnante riguarda l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità “delle prestazioni”, che -in tesi- sono state rese dall’avv. Boria, nell’ambito dell’attività espletata dallo “CP_3”, senza l’autorizzazione richiesta dalla sua qualifica di docente universitario.

Anche a voler prescindere dalla tempestività dell’eccezione -pacificamente introdotta soltanto nel corso del procedimento arbitrale- vanno senz’altro recepite le (ulteriori) difese della convenuta, sia pure nei termini di seguito precisati: a) la condizione di incompatibilità è stata dalla medesima espressamente contestata in

ragione della mancanza del “tempo pieno”, secondo la documentazione prodotta in sede arbitrale (rispetto alla quale nulla è stato replicato); b) il rapporto obbligatorio è intercorso con la società e non con il singolo professionista -della cui opera essa si sia avvalsa per l’esecuzione delle prestazioni.

In tale contesto, si deve concludere che l’eccezione -se non già implicitamente disattesa dall’arbitro, a fronte della compiuta individuazione del *thema decidendum* e dell’inconferenza rispetto alla domanda di pagamento della società- è manifestamente infondata: l’omessa pronuncia sull’eccezione che risulti comunque inaccoglibile è insuscettibile di determinare l’accertamento della nullità del lodo impugnato (cfr. Cass. 32796/2022), tanto meno in via integrale.

Per quanto premesso, si provvede come da dispositivo.

Le spese sono regolate secondo la soccombenza, con liquidazione in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 che tiene conto dell’attività espletata.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna Controparte_2 alla refusione delle spese in favore di CP_1 Parte_4 che, in difetto di notula, liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, *quater* D.P.R. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma il giorno 30/4/2026

Il Consigliere est.
dott. Paolo Bonofiglio

Il Presidente
dott. Nicola Saracino